

Cassazione. L'utilizzo del progetto va sempre pagato

Parcelle anche senza incarico

Arturo Bianco

Una Pa deve pagare il professionista che ha realizzato per essa un progetto, anche se l'ente non aveva conferito formalmente l'incarico. È sufficiente che il progetto sia stato utilizzato per richiedere un finanziamento, e non rilevano neppure il fatto che le risorse non siano state ottenute.

È il principio stabilito dalla Cassazione (sezione I civile, sentenza 25717/2008). La pronuncia riafferma in modo estensivo il

principio per cui i professionisti incaricati della redazione di un progetto hanno diritto alla remunerazione. Essa perciò blocca l'abitudine di molte amministrazioni di subordinare i compensi all'ottenimento del finanziamento. Nel passato tale principio è stato affermato stabilendo l'illegittimità delle clausole contrattuali che subordinano a questa condizione l'erogazione del compenso. Ora la di Cassazione fa un passo in avanti nella direzione della tutela dei professionisti, sta-

bilendo che il semplice utilizzo del progetto dà titolo alla remunerazione, in virtù del principio per cui un soggetto pubblico non può trovare un arricchimento senza giusta causa dall'attività svolta dai privati. Il compenso va commisurato all'utilità concreta che la Pa ne ha tratto e si può fare ricorso a metodi equitativi.

La preventiva assegnazione dell'incarico non è una condizione essenziale per la remunerazione. Viene infatti stabilito che la semplice utilizzazione del pro-

getto da parte della Pa ha determinato in termini concreti ed effettivi il suo arricchimento. Per cui, in base ai principi generali del Codice civile che si applicano sia ai soggetti privati sia a quelli pubblici, da tale condizione di fatto nasce il diritto del professionista a ricevere un indennizzo commisurato in base a principi di carattere generale. Non si deve inoltre considerare precluso al giudice l'accertamento dell'utilizzo del progetto, che di regola appartiene alla sfera della discrezionalità amministrativa da esercitare con un atto esplicito in questa direzione. La mancata applicazione di tale deroga determinerebbe di fatto lo svuotamento del diritto del

professionista a vedersi riconosciuta la propria attività.

Un altro elemento per molti aspetti innovativo della sentenza riguarda le caratteristiche dell'azione per l'indebito arricchimento. In questo caso, infatti, si richiede la realizzazione di un effettivo beneficio e, in aggiunta, il riconoscimento da parte della amministrazione della utilità dell'attività svolta dal privato. Questo riconoscimento può avvenire tramite un atto formale, ma può anche avvenire in termini sostanziali. Essa si realizza nel momento in cui l'ente utilizza il progetto: tale comportamento equivale infatti al riconoscimento esplicito della validità del progetto e della sua utilità.